

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI MUSEI DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

(approvato con deliberazione di consiglio comunale del 28/03/2018 n. 47)

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDI

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Musei del Comune di Terre Roveresche, che hanno la seguente denominazione e sedi:

| Denominazione | Sede (indirizzo) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Museo Orci e Orciai</i> | Corso Umberto, 17 - Municipio di Barchi |
| <i>Museo della corda e del mattone</i> | Via Cosimo Betti, 15 - Municipio di Orciano di Pesaro |
| <i>Ipogeo</i> | Via Montegrappa, 11 - Municipio di Piagge |
| <i>Museo Storico Ambientale "MuSA"</i> | Via Castello, 5 - Municipio di San Giorgio di Pesaro |

ART. 2 – FINALITÀ

I musei sono istituzioni permanenti senza scopo di lucro, al servizio della comunità, aperti al pubblico, che hanno in custodia, conservano, valorizzano e promuovono lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale del Comune di Terre Roveresche, con particolare riguardo all'artigianato e alle tradizioni agricole e manifatturiere locali.

I Musei adempiono al loro incarico secondo le linee guida e gli standard del Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM).

I Musei perseguono le seguenti finalità:

- collezionare, conservare, ricercare, documentare, mostrare e veicolare i contenuti relativi al patrimonio artistico, delle nuove acquisizioni, delle opere in mostra temporanea;
- catalogare e rendere fruibile gli oggetti della collezione, conservare, inventariare gli oggetti museali e documentarli sistematicamente con specifiche ricerche scientifiche e pubblicazioni (a tale scopo si avvale della documentazione esistente nell'Archivio Storico, nel fondo librario della Biblioteca comunale, ecc.);
- curare la documentazione fotografica e video delle opere della collezione permanente e quelle in mostra temporanea;
- garantire la conservazione e il restauro delle opere in collezione permanente, sistemarle in spazi idonei alla fruizione e valorizzazione;
- promuovere il pubblico godimento dei beni sviluppando, a partire dalle collezioni permanenti e dalle mostre temporanee, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione;
- organizzare seminari di approfondimento su tematiche artistiche attuali, o comunque connesse alla collezione e alle mostre temporanee, su studi effettuati e su questioni culturali inerenti;
- organizzare altresì convegni, corsi di aggiornamento e manifestazioni culturali;
- promuovere ed eseguire lavori di ricerca sul patrimonio museale e su quello dei musei facenti parte della Rete Museale della Provincia di Pesaro e Urbino realizzandone pubblicazioni e progetti didattici;
- favorire la creazione dell'identità e del radicamento nella società;
- promuovere il multilinguismo, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la diversificazione delle attività in base all'utenza;
- mostrare attenzione verso l'area su cui il Museo insiste;
- promuovere laboratori di artigianato e di creatività;
- partecipare alla promozione dello sviluppo turistico locale favorendo le sinergie tra le istituzioni museali del territorio (secondo il principio ispiratore della Rete Museale Provinciale) e alimentando la realizzazione di attività comuni e itineranti sul territorio, al fine di una promozione turistica integrata e capillare e per una radicale conoscenza scolastica del patrimonio museale locale;
- promuovere la collaborazione con altre istituzioni museali locali e non, con le istituzioni preposte alla ricerca nonché con singole persone nell'ambito della ricerca scientifica.

ART. 3 – ORGANI DI GOVERNO

I Musei non hanno personalità giuridica propria e costituiscono un'articolazione organizzativa all'interno del Comune di Terre Roveresche.

I Musei vengono gestiti direttamente con il personale del Comune di Terre Roveresche.

In caso di necessità, o se ritenuto opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia, la gestione può avvalersi di soggetti esterni, pubblici o privati, da affidarsi secondo la normativa vigente.

In particolar modo verrà data priorità ai soggetti del Terzo Settore (ai sensi del d. lgs. 117/2017) del territorio del Comune di Terre Roveresche.

In ogni caso spetta al Comune di Terre Roveresche effettuare un controllo in merito agli standard prescritti dalla Regione.

Sono organi di governo dei Musei: il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale di Terre Roveresche.

I Musei vengono gestiti in conformità ai programmi e agli indirizzi stabiliti annualmente dagli organi di governo che assegnano gli obiettivi e le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

ART. 4 – DIRETTORE DEI MUSEI

Il Direttore dei Musei è individuato tra i professionisti del Settore dei Beni storico-artistici o attraverso contratto autonomo di diritto privato e deve essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di storico dell'arte specializzato, esperto in turismo culturale e valorizzazione del territorio, dotato di esperienze in campo museale ed espositivo nonché di comprovata conoscenza dei musei e dei beni a livello regionale e nazionale.

La nomina avviene mediante provvedimento del Sindaco adottato ai sensi delle vigenti disposizioni nell'Ente in tema di incarichi di responsabilità. La nomina può essere concessa anche a un responsabile di una struttura organizzativa a carattere sovracomunale.

Il Direttore coordina i Musei e propone programmi scientifici delle attività, nonché i programmi generali delle attività finalizzate alla valorizzazione e promozione dei musei, curandone lo svolgimento. Assicura l'ordinata conservazione del patrimonio, sovrintende alle iniziative scientifiche, culturali e didattiche. Alla fine di ogni anno elabora una relazione delle attività di propria competenza svolte e il programma di previsione per l'annualità successiva.

Il Direttore può avvalersi, previa autorizzazione del Sindaco, di personale tecnico scientifico specializzato (studiosi, esperti del settore, restauratori, architetti, fotografi, grafici, ecc.) e di collaboratori generici anche per l'espletamento delle funzioni di seguito elencate:

- coordina e dirige le attività dei Musei e del personale assegnato rispetto al quale è sovraordinato;
- promuove e coordina le manifestazioni culturali inerenti i Musei;
- valuta le eventuali donazioni e acquisizioni di beni al patrimonio del Museo, nonché di eventuali beni in convenzione di deposito o di comodato;
- presenta le relazioni finanziarie relative al fabbisogno dei Musei con l'ausilio del responsabile tecnico-amministrativo;
- programma eventuali interventi di restauro, manutenzione e acquisizione di opere;
- redige il programma annuale dei Musei (mostre temporanee, pubblicazioni, studio e ricerca sulle collezioni e sui beni del territorio, rapporti con le scuole, rapporti con il pubblico, con il territorio, con la rete museale provinciale, didattica del patrimonio museale e gestione logistica dello stesso, didascalie, pannelli didattici, guide, brochure, ecc.);
- elabora, in accordo con l'Amministrazione Comunale, l'indirizzo fondamentale dei Musei;
- ha la responsabilità dei beni e del patrimonio a qualsiasi titolo affidati ai Musei;
- elabora il contingente annuale di personale stagionale, che va approvato dalla Giunta comunale;
- propone i nominativi degli esperti del Comitato scientifico, nonché delle relative presidenze e li sottopone all'esame del Comitato scientifico;
- cura i rapporti con altre istituzioni culturali in generale e in particolare con istituzioni museali presenti sul territorio e fuori di esso per favorire la cooperazione e la promozione.

Il Direttore può delegare una parte dei compiti sopra descritti ad altri soggetti dotati delle necessarie competenze e professionalità.

ART. 5 – IL PERSONALE

I Musei per le loro attività si avvalgono delle risorse umane, economiche e strumentali messe a disposizione dal Comune di Terre Roveresche.

Per lo svolgimento delle finalità, i Musei possono avvalersi dei giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale, ovvero di stagisti e tirocinanti provenienti da facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura dei Musei.

ART. 6 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico dei Musei è composto dal Sindaco del Comune di Terre Roveresche in qualità di Presidente, dal Direttore e da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri scelti tra esperti nelle materie attinenti le attività dei musei. Il Comitato è nominato dal Sindaco del Comune di Terre Roveresche su indicazione del Direttore. È possibile istituire comitati scientifici "speciali" su particolari tematiche connesse al patrimonio.

La riunione del Comitato Scientifico deve essere convocata almeno due volte l'anno da parte del Sindaco o del Direttore. Il Comitato Scientifico ha il compito di fornire pareri sull'impostazione scientifica dei musei, prestare consulenze riguardanti le collezioni e le eventuali acquisizioni, fornire pareri sulle attività e sulla didattica, fornire pareri sulla documentazione scientifica e pubblicazioni, ecc.

L'incarico nel Comitato Scientifico viene svolto a titolo gratuito.

ART. 7 – AUTONOMIA FINANZIARIA

I Musei hanno una dotazione finanziaria propria, individuata in un apposito capitolo di Bilancio dall'Amministrazione Comunale e, in aggiunta, da eventuali donazioni e contributi e sponsorizzazioni di altri Enti o Fondazioni e dal ricavato dei biglietti per le mostre e le manifestazioni.

L'ingresso ai Musei avviene, di norma, mediante il pagamento di apposito biglietto, il cui costo è stabilito dall'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento.

Le spese di funzionamento dei Musei sono effettuate con atti dal competente responsabile del settore del Comune di Terre Roveresche, in conformità alle norme che disciplinano la contabilità del Comune stesso.

ART. 8 - GESTIONE

Le collezioni dei Musei sono inalienabili e le nuove acquisizioni devono avvenire attraverso procedure trasparenti secondo la normativa vigente.

Qualsiasi prestito di opere d'arte deve essere autorizzato dal Direttore, oltre che dagli organismi competenti dell'Ente proprietario dei Musei e, inoltre, deve essere correttamente gestito seguendo le norme procedurali vigenti.

Relativamente alle collezioni, i Musei predispongono appositi inventari e schede catalografiche da aggiornare periodicamente per verificare e garantire il corretto mantenimento e lo stato di conservazione di ogni oggetto custodito, al fine di trasmetterlo alle generazioni future nelle migliori condizioni di integrità.

I Musei garantiscono al pubblico la fruizione dei loro spazi, delle opere d'arte e del materiale catalografico e didattico-informativo; l'Amministrazione comunale ne dispone l'orario di apertura, che viene regolarmente esposto al pubblico.

ART. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dei Musei è costituito dai beni assegnati dalla Provincia, dalla Regione e dai fondi europei al museo, ovvero gli immobili, le sedi espositive, le sale convegni e i laboratori, gli arredi, la sede degli uffici del direttore e del personale, i beni e le attrezzature tecniche, i beni culturali e artistici, il materiale scientifico.

L'inventario è redatto e costantemente aggiornato dal Direttore.

ART. 10 – MOSTRE TEMPORANEE

I Musei, in ottemperanza al regolamento interno, organizzano e promuovono mostre artistiche all'interno delle loro sale, al fine di sensibilizzare il pubblico e di educarlo all'arte espressa in tutte le sue forme.

Per il regolamento in materia di esposizioni temporanee si rimanda alla normativa vigente in materia.

Agli artisti che espongono negli spazi museali, la Direzione offre la piena disponibilità dei musei e del loro staff, compatibilmente con gli altri impegni. A ogni artista/espositore è consegnato un documento sulle "norme di comportamento" da seguire durante il periodo di collaborazione con i Musei.

ART.11 – PRESTITO DI OPERE, RACCOLTE E COLLEZIONI

Oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti sulla tutela dei reperti di interesse archeologico e delle esposizioni artistiche, ecc..., nessuna opera e nessun oggetto possono essere trasportati fuori dai musei, anche solo temporaneamente, per nessun motivo e da nessuna persona senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda il prestito di oggetti e opere, che fanno parte delle raccolte museali, a mostre e a manifestazioni (sia in Italia che all'estero), l'Amministrazione Comunale può concedere, con i dovuti superiori consensi e limitatamente ai musei e ad enti di riconosciuto nome e per manifestazioni di carattere scientifico, il prestito di oggetti e di opere, sempre che la Commissione consultiva, sentito anche il parere tecnico della Soprintendenza competente sullo stato dell'opera o dell'oggetto e sulla convenienza o meno (agli effetti della conservazione) del prestito, abbia dato parere favorevole.

Le opere e gli oggetti concessi in prestito debbono essere assicurati a cura e a carico del museo o dell'ente richiedente per il valore che sarà stato stabilito dalla Comitato Scientifico.

ART.12 – ESPOSIZIONE DELLE OPERE

Per il pieno adempimento degli scopi propri dei Musei, tutte le raccolte devono essere visibili e consultabili. Le opere e gli oggetti di particolare pregio, delicatezza o fragilità, e le raccolte conservate nei depositi, potranno essere esaminati e studiati dietro domanda e con speciali cautele, alla presenza del Direttore.

Tutte le opere e gli oggetti in esposizione debbono, a cura della Direzione, essere corredati, singolarmente o per gruppi, di cartellini esplicativi con i dati di autore, soggetto, datazione, provenienza e – nel caso di doni, di legati o di depositi – con l'indicazione del donatore, del *de cuius* o del depositante.

ART.13 – RILEVAZIONE FOTOGRAFICA

Il Direttore può rilasciare permessi per fotografare, purché non a scopo di lucro, opere e oggetti editi conservati nei Musei. I Musei hanno diritto a due copie di ogni foto ed è vietato a chiunque di pubblicarle senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I calchi sono vietati, salvo casi eccezionali e, nel caso che le condizioni del materiale lo consentano, essi dovranno essere autorizzati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

ART.14 – RIPRODUZIONI

La riproduzione, le riprese fotografiche e filmate di ogni reperto di proprietà comunale custodito presso i Musei, nell'ambito di un interesse ed utilizzo economico, sono soggette al pagamento dei canoni e dei corrispettivi e/o royalties stabiliti dalla Giunta Municipale, nonché al rilascio di autorizzazioni da parte del Sindaco.

Nella richiesta l'interessato dovrà indicare mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni e delle riprese, finalità e destinazione delle stesse, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato, nonché le forme di distribuzione e i prezzi di vendita.

Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e/o ripresa dovrà essere consegnato al Direttore dei Musei per ricevere il necessario nulla-osta.

Ogni esemplare di riproduzione e/o ripresa dovrà riportare la menzione "Su concessione dell'Amministrazione Comunale di Terre Roveresche", nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione, divulgazione e copia.

La concessione è incedibile e intrasferibile.

I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata, mentre le eventuali royalties sono corrisposte sulla base di semestrali dichiarazioni di vendita.

ART. 15 – VISITATORI

Ai fini statistici, deve essere regolarmente registrato il numero giornaliero dei visitatori.

Questi ultimi debbono tenere nei Musei un contegno conforme alle regole della civile educazione.

È vietato al pubblico:

- a) di fumare;
- b) di toccare le cose esposte e di compiere qualsiasi atto che possa portare danno ad esse;
- c) di disturbare gli altri visitatori.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia in ambito regionale e nazionale.

Valgono altresì le norme statutarie e regolamentari propri del Comune di Terre Roveresche.